



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile

(del 14 dicembre 2020)

CAPITOLO I – DEFINIZIONI

Abbonato	Colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con il proprietario dell'immobile;
Titolare dell'allacciamento	Proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	Consumatore finale;
Acqua potabile	Acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Condotte principali	Condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	Condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	Raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	Parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	Parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	Strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	Organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Servizio	Servizio di fornitura dell'acqua potabile a gestione diretta da parte del Comune;

CAPITOLO II – BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprl), 9.1.2.1

2.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

CAPITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Costituzione **Art. 1** ¹Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Morbio Inferiore, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.

²In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.

³Il servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.

⁴Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Scopo e campo d'applicazione

Art. 2 ¹Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico del Comune e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

²Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Basi giuridiche

Art. 3 ¹Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

²Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

³L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

⁴Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Organizzazione

Art. 4 Gli organi del Servizio sono i seguenti:

- Il Consiglio Comunale;
 - Il Municipio;
- Il servizio dispone inoltre di un gestore.

Competenze del Consiglio comunale

Art. 5 I compiti del consiglio comunale sono i seguenti:

- adotta i regolamenti del Servizio di fornitura dell'acqua potabile, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse;
- esamina ed approva il conto preventivo ed il conto consuntivo;
- autorizza le spese di investimento;
- decide su quanto non concerne la gestione ordinaria del Servizio;
- autorizza il Municipio a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

È per il resto applicabile l'art. 13 1 LOC, compresa la delega di competenze al Municipio entro i limiti previsti dall'art. 32 del regolamento comunale.

Competenze del Municipio

Art. 6 Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e la rappresenta in giudizio.

Provvede a regolare il funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento.

Inoltre:

- presenta al consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la concessione dei relativi crediti;
- propone al Consiglio comunale i regolamenti del Servizio e le sue eventuali modifiche;

- stabilisce, entro i limiti fissati dal Consiglio comunale, le tariffe e le tasse;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- dispone per la lettura dei contatori e la fatturazione;
- designa il Gestore del Servizio di fornitura di acqua potabile;
- può emanare direttive per gli installatori concessionari.

Gestore del Servizio

Art. 7 Il Gestore del Servizio svolge, su mandato del Municipio, la sorveglianza e la gestione tecnica del Servizio di fornitura di acqua potabile, e in particolare:

- formula proposte e preavvisi sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
- emana le direttive per gli installatori concessionari;
- approva le domande per i nuovi allacciamenti o per il rifacimento o dismissione degli stessi;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle esistenti;
- collabora alla stesura e alle modifiche dei Regolamenti del Servizio.

Ufficio di revisione

Art. 8 La funzione di ufficio di revisione è svolta dalla commissione della gestione del Consiglio comunale, la quale può essere coadiuvata da un organo di revisione esterno.

Contabilità del Servizio

Art. 9 Giusta l'art. 13 RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.

Copertura dei costi - Tasse d'utenza

Art. 10 Il Servizio di fornitura dell'acqua deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti, a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni.

Compiti del Servizio

Art. 11 ¹Il Servizio comunale, nei limiti della disponibilità, fornisce all'utenza l'acqua potabile per uso pubblico, domestico e industriale alle condizioni del presente regolamento con suo diritto di privativa su tutto il territorio del Comune.

²Il Servizio provvede in particolare a:

- assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
- informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli art. 41 e 43).

³Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

⁴Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

CAPITOLO IV - IMPIANTI COMUNALI DI DISTRIBUZIONE

Estensione
dell'acquedotto

Art. 12 L'acquedotto distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile, ai sensi dell'OPPD (Ordinanza sull'acqua potabile bagni e docce pubbliche), per usi domestici e artigianali nel suo comprensorio di distribuzione e secondo la capacità dei suoi impianti alle condizioni del regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle vigenti condizioni tariffarie. L'acquedotto assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta contro gli incendi.

Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

Piano generale
dell'acquedotto
(PGA)

Art. 13 Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le direttive cantonali ed in ossequio al PCAI regionale. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide con quello della zona edificabile.

Al di fuori della zona edificabile il Servizio non è obbligato a fornire l'acqua; esso promuove tuttavia, secondo le sue possibilità, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile, solo in caso di documentata necessità e dopo aver ritenuto ineccepibilmente risolto il problema dell'evacuazione delle acque residuali, in conformità alle vigenti disposizioni cantonali e federali.

Rete di
distribuzione

Art. 14 La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione come pure gli idranti.

Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le condotte di distribuzione. Di regola dalle condotte principali non si dipartono allacciamenti. Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione dei piani di azzonamento in conformità al piano generale dell'acquedotto (PGA).

Le condotte di distribuzione servono allo sviluppo dei fondi e sono posate entro il comprensorio della zona da approvvigionare. Ad esse sono raccordate le condotte di allacciamento.

Costruzione

Art. 15 ¹Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive specifiche della Società Svizzera per l'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

²La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Servizio comunale, per il tramite del Gestore incaricato.

Idranti

Art. 16 ¹L'ubicazione degli idranti viene stabilita in base alle prescrizioni antincendio vigenti. Il Comune deve provvedere alla posa e alla manutenzione degli idranti. Esso si assume inoltre le spese per la loro installazione e l'allacciamento alle condotte principali o di distribuzione oppure ad altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta contro gli incendi. Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei pompieri senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili ai pompieri. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a loro disposizione.

²Le spese relative al controllo, alla manutenzione e alle riparazioni degli idranti sono contabilizzate al centro di costo della "Polizia del fuoco".

Azionamento

Art. 17 Solo le persone autorizzate dal Servizio o dal Gestore dell'acquedotto hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche. In particolare il prelievo è consentito unicamente con l'ausilio di complementi in materia di protezione dai reflussi, atti a garantire l'impossibilità di inquinamento da reflusso. Questo viene messo a disposizione dal Servizio che si riserva la facoltà di fatturare tutte le spese.

Il prelievo non autorizzato, come pure la manomissione degli idranti, verrà sanzionato sulla base di quanto indicato all'art. 71 del presente regolamento.

Messa a terra

Art. 18 ¹Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

²Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

³Il proprietario di nuove costruzioni deve separare dalle condotte dell'acqua potabile gli impianti interni di messa a terra in tempi congrui o in caso di modifiche, o lavori, su impianti d'acqua potabile o di energia elettrica.

⁴Il Servizio non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici. Inoltre non risponde di conseguenze derivanti da difetti agli impianti di terra in nessun caso (sostituzione condotte o taglio di allacciamenti).

CAPITOLO V - ALLACCIAMENTI PRIVATI

Domanda di allacciamento

Art. 19 Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata al Gestore del Servizio una domanda di allacciamento corredata di tutte le informazioni tecniche richieste. La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.

Se l'utente che inoltra la domanda non è il proprietario del fondo, la domanda dovrà essere controfirmata da quest'ultimo. In questo caso, la domanda di allacciamento dovrà essere inoltrata da un installatore concessionario con autorizzazione SSIGA per l'esecuzione di impianti dell'acqua potabile o comunque riconosciuto dal Servizio comunale. Egli è tenuto ad eseguire personalmente l'impianto e ne risponderà della conformità alle direttive e norme vigenti.

Rifiuto di allacciamento

Art. 20 ¹La domanda di allacciamento può essere respinta in particolare nei seguenti casi:

- quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- quando dette installazioni non sono munite dell'organo di protezione antiriflusso adeguato alla situazione (direttiva SSIGA W3 e "Complementi in materia di protezione dai reflussi");
- quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti adiacenti o di proprietà del Comune;
- quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio;
- quando gli impianti, o le modifiche d'impianto, non sono annunciate con regolare domanda d'allacciamento o non sono ancora autorizzate dal Servizio.

²I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Tracciato e caratteristiche

Art. 21 Il tracciato e le caratteristiche tecniche dell'allacciamento vengono stabiliti dal Gestore del Servizio. L'allacciamento ed i lavori in genere potranno essere eseguiti solamente dopo evasione della domanda di allacciamento e relativa autorizzazione rilasciata dal Gestore del Servizio.

Condizioni tecniche

Art. 22 Di regola, ogni edificio deve possedere il proprio allacciamento. In casi eccezionali il Servizio può autorizzare un solo allacciamento per più stabili. Non è permesso avere più allacciamenti per un solo stabile. Il Servizio può concedere deroghe in via eccezionale per scopi particolari, come installazioni antincendio, industriali o altri impianti speciali. Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.

Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo d'interruzione che sarà installato dal Servizio il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Utilizzazione di proprietà private, servitù

Art. 23 ¹Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

²Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Servizio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Servizio prima dell'inizio dei lavori.

⁵Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Esecuzione

Art. 24 L'allacciamento fino e compreso il contatore principale è di regola realizzato dal Gestore del Servizio. In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori autorizzati secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento. I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo IX.

Proprietà dell'allacciamento e dorsale

Art. 25 Le parti di allacciamento su area pubblica, l'organo di interruzione ed il contatore, rimangono di proprietà del Servizio.

La parte rimanente dell'allacciamento appartiene al proprietario dell'utenza allacciata.

La dorsale è di proprietà del Comune.

Per la ripartizione dei costi valgono le condizioni riportate al capitolo IX del presente Regolamento.

Manutenzione o sostituzione allacciamento e dorsale -

Art. 26 ¹Il Servizio può intervenire per la manutenzione o la sostituzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

Durata di vita delle condotte

- a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b. limitata capacità di trasporto
- c. non conformità alle vigenti normative;
- d. vetustà dell'allacciamento
- e. ripetute perdite d'acqua;
- f. altri motivi di ordine tecnico.

²Il titolare dell'allacciamento s'impegna a mantenere libero e sgombero il terreno lungo il tracciato dell'allacciamento ed a limitare costruzioni e piantagioni a radice profonda.

³Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo IX.

⁴I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo IX.

⁵Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Modalità di intervento

Art. 27 ¹Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Servizio.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Servizio può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Messa fuori esercizio

Art. 28 Il Servizio provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo IX:

- a. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
- b. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
- c. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

CAPITOLO VI - INSTALLAZIONI INTERNE

Installazione

Art. 29 ¹Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

²I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Servizio.

³Il proprietario è ritenuto responsabile della conformità ai requisiti igienici e tecnici dell'impianto interno, secondo l'ordinanza OPPD del 1. maggio 2017. Egli risponde verso l'utenza interna del mantenimento della qualità ineccepibile dell'acqua potabile, sia fredda che calda, fornita alle installazioni ed ai punti di prelievo nello stabile, ai sensi dell'Ordinanza per l'Acqua Potabile, Piscine e Docce pubbliche (OPPD).

Prescrizioni tecniche

Art. 30 ¹Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Servizio.

²Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

³Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Servizio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

⁴Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Servizio o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Servizio. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Servizio può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

⁵Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Collaudo

Art. 31 ¹Il Servizio o un terzo abilitato da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

²Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Servizio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

³Con il collaudo il Servizio non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore che, assieme al proprietario, non viene scaricato dalle proprie responsabilità.

Manutenzione

Art. 32 L'utente provvede affinché i suoi impianti siano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

Pericolo di gelo

Art. 33 Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature. L'utente è responsabile di tutti i danni.

Dovere di informazione

Art. 34 ¹Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono, in maniera analoga ad una richiesta di nuova installazione, essere annunciati al Servizio preventivamente e per iscritto.

²Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Servizio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.

³Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Controlli

Art. 35 ¹Il Servizio deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.

²Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Servizio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Servizio può far eseguire i lavori a spese dell'obligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Responsabilità

Art. 36 ¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Impianti di trattamento

Art. 37 Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento preventivamente approvati dal Servizio e dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Essi devono rispettare i requisiti tecnici e di igiene dell'acqua secondo l'OPPD. In genere gli apparecchi dotati di omologazione della SSIGA soddisfano tutti i requisiti. Essi devono essere muniti di adeguati dispositivi anti-riflusso (secondo direttive SSIGA W3, compl. 1&2) a protezione della rete pubblica.

Controlli periodici impianti interni

Art. 38 ¹In ossequio all'OPPD ed alle direttive della SSIGA, il Servizio espleta un controllo periodico degli impianti interni.

²Eventuali situazioni contestate dovranno essere sistemate e risanate secondo la gravità/pericolosità e nei termini fissati nel rapporto d'ispezione.

³I controlli sono normalmente effettuati in concomitanza con la sostituzione del contatore, di norma ogni 14 anni, ma al massimo entro 20 anni.

⁴Il Servizio è autorizzato a prelevare una tassa di collaudo per ogni ispezione.

CAPITOLO VII - FORNITURA DELL'ACQUA

Principi

Art. 39 ¹La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

²L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Servizio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 41.

³L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

⁴Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione (campi limite pressioni secondo SSIGA W3, art. 2.1.4).

⁵Il Servizio comunale garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

⁶Il Servizio comunale non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Obbligo di prelievo

Art. 40 ¹I proprietari sono obbligati ad allacciarsi all'acquedotto comunale, salvo che dispongano di impianti propri conformi alle prescrizioni che forniscono acqua potabile di qualità e quantità ineccepibile.

²Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

³In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende di Servizio pubblico a fornire l'acqua.

⁴All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Limitazione della fornitura o della portata

Art. 41 Gli organi del Servizio dell'acquedotto possono limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- disturbi d'esercizio;
- eventi atmosferici straordinari;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione, riparazione o ampliamento degli impianti;
- altre situazioni di forza maggiore;
- a cautela della salute in caso la qualità dell'acqua non sia conforme alla legislazione sulle derrate alimentari;
- In caso di uso manifestamente non razionale o in contrasto con gli scopi e le prescrizioni del presente Regolamento.

Il Servizio può inoltre limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Il Servizio provvede a limitare la durata delle interruzioni e queste non scaricano l'utente dei suoi obblighi verso il Servizio. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti.

Responsabilità dell'utente

Art. 42 L'utente risponde nei confronti del Servizio per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate di incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Esclusione di responsabilità

Art. 43 ¹È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 41 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

²Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Divieto di cessione d'acqua

Art. 44 È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione del Servizio. È pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

Prelievo abusivo

Art. 45 ¹Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Servizio.

²Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a) posando derivazioni prima del contatore;
- b) azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d) derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

³Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste dall'art. 71 del presente regolamento.

⁴È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Fornitura di acqua temporanea

Art. 46 ¹La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi, come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione del Servizio.

²Il Servizio può concedere, in casi motivati e per periodo limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

³L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti-ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Disdetta, ripristino e sospensione dell'abbonamento

Art. 47 ¹L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo al Servizio per iscritto con 3 mesi d'anticipo. L'allacciamento sarà interrotto secondo quando indicato all'art. 28.

²In caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Servizio effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

³L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Servizio con tre giorni lavorativi di preavviso. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

⁴L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Servizio. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

⁵Una susseguente richiesta di riattivazione dovrà essere annunciata al Servizio e sarà oggetto di nuovo collaudo. Il Servizio statuirà se sarà necessario l'inoltro di nuova domanda di impianto per il tramite di installatori concessionari.

Piscine e fontane

Art. 48 ¹È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.

²Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Servizio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

³Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

⁴L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato.

⁵In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Servizio potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Limitazione di portata per installazioni speciali

Art. 49 Il Servizio si riserva la possibilità di limitare la portata erogata per installazioni speciali quali piscine, di impianti di irrigazione, di installazioni di raffreddamento o climatizzazione e di impianti antincendio (Sprinkler od altri), autolavaggi, o in caso di prelievo con punte elevate.

Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

Art. 50 ¹La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 49, può essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il servizio al fine di regolare gli aspetti tecnici.

²Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere approvate dal Consiglio comunale.

Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acqua grigie

Art. 51 ¹L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Servizio.

²In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica comunale.

³La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

CAPITOLO VIII - CONTATORI

- Posa** **Art. 52** ¹La fornitura ed il conteggio dell'acqua avvengono secondo il consumo misurato dal contatore.
- ²Il contatore, di proprietà del Comune, è messo a disposizione dal Servizio, che ne cura la manutenzione. La tipologia del contatore è stabilita dal Servizio.
- Responsabilità** **Art. 53** L'utente risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare alcuna modifica di sorta. Il corpo del contatore e i rispettivi raccordi alla condotta verranno piombati dal Servizio e la manomissione dei sigilli è punibile a norma dell'art. 71 del presente regolamento.
- Ubicazione** **Art. 54** L'ubicazione del contatore è stabilita dal Servizio tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori del locale riscaldamento e deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
- Prescrizioni tecniche** **Art. 55** ¹Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Servizio.
- ²In caso di inosservanza si applica l'art. 31 cpv. 2.
- Contestazioni** **Art. 56** Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Servizio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza legali, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Servizio, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.
- Malfunzionamento** **Art. 57** ¹In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo sarà stabilito in base al consumo dell'anno precedente, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione. Le disfunzioni devono essere annunciate subito al Servizio. Sono riservati gli articoli 24, cpv. 4 e 128 cpv. 1 del CO (prescrizioni di 5 anni), come pure le vigenti norme di diritto amministrativo.
- ²Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
- ³L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Sotto contatori **Art. 58** Se l'utente desidera posare dei sotto contatori (o contatori per conteggio interno), ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. Il Servizio ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori.

CAPITOLO IX - FINANZIAMENTO E TASSE

Autonomia finanziaria **Art. 59** ¹Il Centro di costo relativo al Servizio di fornitura dell'acqua deve essere finanziariamente autosufficiente.

²Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:

- a) tasse di allacciamento;
- b) tasse di utilizzazione;
- c) fatturazione di prestazioni speciali;
- d) sussidi ufficiali;
- e) contributi di miglioria;
- f) altre partecipazioni di terzi.

³Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Tariffe **Art. 60** ¹Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti nel presente regolamento.

²Eventuali altre prestazioni fornite dal personale del Servizio sono fatturate sulla base del tempo di lavoro effettivo in base ad una tariffa oraria stabilita dal Municipio tra un minimo di Fr. 50.-- e un massimo di Fr. 70.--.

Spese per le condotte principali e di distribuzione **Art. 61** Le spese di posa delle condotte principali sono sopportate di regola dal Servizio, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

Costi d'allacciamento **Art. 62** ¹I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a. la tassa di allacciamento;
- b. i costi di posa delle condotte;
- c. le spese di collaudo.

²Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Casistica e criteri di calcolo della tassa di allacciamento **Art. 63** ¹Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti e ai costi amministrativi e di posa del contatore:

- a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;

- b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
- c. ogni contatore provvisorio (agricolo o di cantiere)

²La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

**Limiti della
tassa di
allacciamento**

Art. 64 L'importo delle tasse è definito dal Municipio tramite ordinanza nel rispetto dei seguenti limiti minimi e massimi:

Contatori fissi:

- fino a un diametro della condotta di 2" da Fr. 250.-- a Fr. 500.--;
- per diametri superiori da Fr. 350.-- a Fr. 600.--;

Contatori provvisori (agricoli o di cantiere):

- per qualsiasi diametro da Fr. 150.-- a Fr. 300.--;

Le tariffe indicate non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

Costi di posa

Art. 65 ¹I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Servizio.

²Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Servizio. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

**Spese di
collaudo**

Art. 66 ¹Le spese di collaudo sono calcolate in base al tempo di lavoro effettivo alla tariffa oraria definita all'art. 60 e vengono fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendessero necessari ulteriori collaudi, gli stessi saranno fatturati agli installatori.

Tassa di utilizzo

Art. 67 ¹La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- a. da una tassa base calcolata sulla base delle unità di consumo così definite:
 - per stabili prevalentemente residenziali: una unità di consumo per ogni locale abitabile;
 - per stabili ad uso commerciale, artigianale o industriale e stabili pubblici: una unità di consumo ogni 30 mq di superficie utile lorda (SUL) ai sensi della Legge edilizia. In casi particolari, laddove dal calcolo basato sulla SUL dovesse risultare una tassa base manifestamente sproporzionata rispetto al servizio fornito, la base di calcolo potrà essere ridefinita in una specifica convenzione tenendo conto delle particolarità del caso, ad esempio escludendo gli spazi adibiti a deposito o magazzino. Tale convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio comunale;
 - per fondi non edificati o con soli edifici accessori non adibiti alla residenza o al lavoro: una unità di consumo;
- b. da una tassa di consumo calcolata in base alla quantità di acqua utilizzata misurata al contatore.
- c. da una tassa per il noleggio, la manutenzione e la lettura del contatore.

²Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei seguenti limiti minimi e massimi:

Tassa base:

Stabili residenziali, per ogni unità di consumo	da 25.00 a 50.00 Fr.
Stabili commerciali, artigianali, industriali e pubblici, per ogni unità di consumo	da 25.00 a 50.00 Fr.
Fondi non edificati e edifici accessori per ogni unità di consumo	da 25.00 a 50.00 Fr.

Tassa di consumo: da 0.70 a 1.40 Fr./m³

Tassa noleggio contatore:

Ø 20 mm	da	30.--	a	50.--	Fr./anno
Ø 25 mm	da	35.--	a	55.--	Fr./anno
Ø 32 mm	da	40.--	a	60.--	Fr./anno
Ø 40 mm	da	60.--	a	80.--	Fr./anno
Ø 50 mm	da	100.--	a	120.--	Fr./anno
Ø 60 mm	da	150.--	a	170.--	Fr./anno
Ø 80 mm	da	200.--	a	220.--	Fr./anno
Ø 100 mm	da	300.--	a	320.--	Fr./anno

³L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

⁴Le tariffe indicate non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

Prestazioni speciali

Art. 68 Eventuali prestazioni speciali a favore di privati, quale ad esempio la fornitura di acqua tramite gli idranti, sono fatturate dal Servizio in base al consumo effettivo applicando le tariffe della tassa di consumo.

Fatturazione

Art. 69 ¹Il conteggio definitivo e la fattura dei costi di allacciamento vengono emessi dopo l'esecuzione dell'opera a carico del proprietario del fondo.

²La tassa di utilizzo è fatturata all'abbonato ad intervalli regolari stabiliti dal Municipio. Tra una lettura e l'altra potranno essere richiesti degli acconti calcolati sulla base del probabile consumo.

Incasso ed esecuzione

Art. 70 Se un utente è in ritardo con il pagamento, il Servizio gli indirizza una diffida di pagamento in forma scritta, intimandogli il termine di 10 giorni per regolare la pendenza. Trascorso tale termine procederà per via esecutiva, ritenuto come la fattura è parificata a sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 della legge sulla esecuzione e sul fallimento. In caso d'esecuzione infruttuosa il Servizio può disporre per l'interruzione della fornitura garantendo tuttavia un minimo vitale d'erogazione.

CAPITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Contravven- zioni

Art. 71 ¹Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio (su segnalazione del Servizio), fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.

²Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

³Il Servizio nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Servizio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Ricorsi

Art. 72 ¹Contro le decisioni del Gestore del Servizio è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla data di intimazione.

²Contro le decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione.

³Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

Entrata in vigore

Art. 73 Il presente Regolamento di distribuzione dell'acqua entra in vigore con effetto al primo gennaio 2021, riservata l'approvazione della Sezione degli Enti locali e sostituisce il Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile del 17 dicembre 2007 precedentemente in vigore.

Per il Consiglio Comunale:

Il Presidente
Fabio Solcà

Il Segretario
Giovanni Keller

Approvato dal Consiglio comunale in data 14 dicembre 2020.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 5 marzo 2021.